

N. R.G. 163/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso depositato in data 17.09.2024 da Agricola Prima società agricola a r.l. in liquidazione, codice fiscale e p.IVA 03788520272, con sede in Venezia Mestre, via Mestrina n. 6 e diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, poiché in situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lettera c), CCII;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la ricorrente ha la sede in Venezia Mestre, via Mestrina n. 6, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;



rilevato, quanto al profilo soggettivo, che la resistente è un'impresa agricola avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse di cui all'art. 2135 c.c. e che non risultano dalla documentazione in atti elementi in base ai quali possa ritenersi che la società, iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di impresa agricola, sia piuttosto da qualificarsi come un'impresa commerciale, assoggettabile alla diversa procedura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che la ricorrente – peraltro già in liquidazione dal 28.02.2018 - si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, tenuto conto dell'ingente ammontare dei debiti contratti (euro 23.953.406,57), sicché può essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'OCC, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

PQM

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Agricola Prima società agricola a r.l. in liquidazione, codice fiscale e p.IVA 03788520272, con sede in Venezia Mestre, via Mestrina n. 6;

nomina giudice delegato la dott. Ivana Morandin;

nomina Liquidatore il dott. Massimo Lanfranchi;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;



ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone che la presente sentenza venga: - inserita nel sito internet del Tribunale; - trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore; - notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2.10.2024

Il Giudice relatore

Dott. Ivana Morandin

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

